

Legge regionale 21 luglio 1992 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale.

Art. 8

Attività ispettiva

1. L' attività complessiva delle Aziende sanitarie regionali è soggetta a verifiche finalizzate ad accertare la rispondenza della gestione agli obiettivi e prescrizioni della programmazione sanitaria regionale ed il corretto utilizzo delle risorse assegnate.

(1)

2. Le predette verifiche sono effettuate in forma ispettiva attraverso indagini e rilevazioni ovvero in qualsiasi altro modo che risulti funzionale al perseguimento dei fini di cui al comma 1.

3. L' attività ispettiva è disposta per accertare, in particolare:

a) la puntuale realizzazione dei piani e dei programmi attuativi degli atti di programmazione sanitaria regionale;

b) la corretta erogazione delle prestazioni ed il regolare funzionamento dei servizi e presidi;

c) la corretta gestione amministrativa e contabile.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, 2 e 3 si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in relazione alle attività assistenziali dei medesimi finanziate dalla Regione.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 53, comma 1, L. R. 49/1996